

AIUTI DI STATO

C 69/98 (ex NN 118/98)

Germania

(1999/C 73/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articolo da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, concernente l'utilizzazione abusiva del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2.

«1. Con la presente, la Commissione ha l'onore di informare la Germania che, dopo avere esaminato le informazioni fornitele dalle autorità tedesche in merito all'aiuto succitato, ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

2. Con decisione del 26 novembre 1993, la Commissione ha autorizzato il programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI ("KMU-Investitionssicherungsprogramm des Landes Thüringen" N 408/93, successivamente modificato da N 480/94) fino alla fine del 1996.

3. Questo programma, che per il periodo 1994-1996 disponeva inizialmente di uno stanziamento di 17 milioni di ECU, successivamente aumentato a 42 milioni di ECU, prevedeva aiuti all'investimento produttivo a favore delle PMI e, in base a talune condizioni, anche a favore delle grandi imprese a concorrenza del massimale regionale applicabile al Land Turingia (35 % lordo per le grandi imprese; la Turingia rientra infatti tra le regioni tedesche assistite che beneficiano della deroga regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE), con maggiorazione del 15 % (lordo) nel caso di aiuti a favore di PMI (definizione contenuta nella disciplina PMI 1992). La concessione degli aiuti ad imprese in difficoltà era stata formalmente esclusa dal regime, come comunicata dalle autorità tedesche in data 26 agosto 1993 ("Il governo tedesco precisa che il regime non permette la concessione di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione").

4. Con decisione dell'8 aprile 1998 (NN 142/97) [lettera SG(98) D/4313 del 2 giugno 1998], la Commissione ha autorizzato, subordinatamente a talune condizioni modificate, la proroga del programma in questione per gli anni 1997-2001.

5. Tuttavia, nell'approvare tale proroga, la Commissione ha espresso dubbi sulla conformità dell'applicazione del regime, in passato, con la versione notificata e da essa approvata in base alla quale gli aiuti non sono destinati né al salvataggio né alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Di conseguenza la Commissione ha ingiunto alla Germania (ingiunzione "Italgrani")

— di fornirle qualsiasi informazione che le permetta di verificare se gli aiuti sono stati concessi in conformità con il regime approvato,

— di comunicarle in quali casi gli aiuti sono stati concessi ad imprese che al momento dell'erogazione dell'aiuto avrebbero dovuto essere considerate come in difficoltà,

— e d'informarla in base a quali condizioni è avvenuta l'erogazione di detti aiuti.

6. Nel quadro delle osservazioni del 7 agosto 1998, il governo tedesco ha ammesso che la comunicazione delle autorità tedesche del 26 agosto 1993 precisa che il regime non permette la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Di conseguenza non sarebbero stati concessi aiuti se fosse stato noto che l'impresa richiedente si trovava in difficoltà, né motivi particolari imponevano una verifica per accertare che l'impresa fosse sana. Del resto, la normativa riguardante il regime in questione non prescriveva simile verifica.

Manca qualsiasi informazione circa i casi di applicazione in questione e le modalità di erogazione degli aiuti. La risposta delle autorità tedesche non permette alla Commissione di verificare se il regime sia stato applicato in conformità con la versione notificata ed approvata.

7. La Commissione constata pertanto che il regime è stato utilizzato in maniera abusiva e che la Germania non fornisce alcuna informazione sui casi di applicazione di cui trattasi.
8. Nel riferirsi alla sentenza della Corte del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91 ("Italgrani"), la Commissione ha deciso di valutare direttamente la conformità con il trattato dell'applicazione del regime in passato come se si trattasse di un aiuto nuovo.
9. A questo proposito la Commissione
- conferma la sua valutazione precedente, ossia che il regime comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE;
 - constata che tali aiuti sono stati concessi, contrariamente alle precisazioni fornite dalle autorità tedesche nella comunicazione del 26 agosto 1993, a favore di imprese in difficoltà, comprese eventualmente le grandi imprese;
 - constata che le modalità del regime in causa, nella misura in cui è stato utilizzato in maniera abusiva a favore di imprese in difficoltà, non sono compatibili con la politica della Commissione in materia di aiuti a favore delle imprese in difficoltà;
 - constata in particolare che il regime, nella misura in cui l'aiuto serve alla ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - non prevede l'obbligo della notifica individuale degli aiuti a favore delle grandi imprese in difficoltà o delle imprese attive nei settori sensibili;
 - non subordina l'erogazione dell'aiuto alla presentazione e alla realizzazione di un piano di ristrutturazione idoneo a ripristinare, a termine, la redditività economico-finanziaria dell'impresa;
 - non limita l'ammontare dell'aiuto concesso allo stretto necessario per conseguire tale obiettivo.

Per tali motivi la Commissione dubita della compatibilità del regime, nella sua applicazione abusiva, con il mercato comune ed ha pertanto deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dell'applicazione del regime in passato (ossia prima dell'8 aprile 1998, data di approvazione del re-

gime nella sua versione modificata) e dei singoli casi di applicazione.

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, la Commissione invita la Germania, nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, a presentarle le sue osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto e dei vari casi di applicazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Essa invita inoltre le autorità tedesche a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai beneficiari dell'aiuto.

In tale contesto, la Commissione ingiunge alla Germania di fornirle, entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della presente, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto e dei vari casi di applicazione.

A tal fine la Commissione invita le autorità tedesche a comunicarle, in particolare, in quali casi, in base a detto regime, siano stati concessi aiuti

- ad imprese che, al momento dell'erogazione dell'aiuto dovevano essere considerate come imprese sane, indicando per ciascun caso:
 - il nome dell'impresa beneficiaria,
 - l'organico, il volume del bilancio, il fatturato dell'impresa per i tre anni precedenti l'intervento,
 - l'entità dell'aiuto (ammontare e intensità dell'aiuto rispetto agli investimenti prospettati),
 - l'ammontare complessivo degli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato nei tre anni precedenti l'erogazione dell'aiuto in oggetto,
 - la situazione finanziaria dell'impresa al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- ad imprese che, al momento dell'erogazione dell'aiuto, dovevano essere considerate imprese in difficoltà, indicando per ciascun caso:
 - il nome dell'impresa beneficiaria,
 - l'organico, il volume del bilancio e il fatturato dell'impresa per i tre anni precedenti l'intervento,
 - l'entità dell'aiuto (importo ed intensità dell'aiuto rispetto agli investimenti prospettati),

- l'ammontare complessivo degli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato nei tre anni precedenti l'erogazione dell'aiuto in esame,
- la situazione finanziaria dell'impresa al momento dell'erogazione dell'aiuto.

In assenza di tali informazioni, la Commissione adotterà una decisione unicamente sulla base degli elementi in suo possesso.

La Commissione fa presente al governo tedesco che, sulla base delle informazioni di cui dispone e dopo avere invitato la Germania a fornirle gli elementi informativi necessari, la Commissione conclude che il regime, essendo stato applicato in maniera abusiva, è illegale ed incompatibile con il mercato comune. Pertanto gli aiuti individuali eventualmente erogati nel quadro del regime (e non notificati alla Commissione) sarebbero illegali e (in assenza delle informazioni necessarie per stabilirne la compatibilità e dopo avere ingiunto alla Germania di fornire tali informazioni) incompatibili (pertanto suscettibili di formare oggetto di recupero), a prescindere dal fatto che siano stati concessi o meno a favore di un'impresa in difficoltà.

La Commissione fa presente alle autorità tedesche l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e richiama la loro attenzione sulla lettera inviata a tutti gli Stati membri il 22 febbraio 1995, in cui è stato precisato che, per qualsiasi aiuto concesso illegalmente, può essere richiesta la restituzione maggiorata degli interessi, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato nella valutazione dei regimi di aiuti regionali, maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato reso disponibile al beneficiario fino alla data dell'effettiva restituzione.

Con la presente la Commissione comunica inoltre al governo tedesco che informerà i terzi interessati nel-

l'ambito UE mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nonché i terzi interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE tramite pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee", ed infine l'autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti i summenzionati interessati saranno invitati a trasmetterle le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.

La Commissione invita pertanto a farle sapere, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della presente, quali elementi ivi contenuti siano eventualmente di carattere riservato e quindi da non pubblicare. Il mancato ricevimento di una richiesta motivata entro il termine suddetto sarà interpretato dalla Commissione come tacito assenso alla divulgazione del testo integrale della lettera. Le richieste motivate devono pervenire tramite lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione Aiuti di Stato
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 15»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.